



Rag. **Enrico Spanu**

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

Iscritto al n.14/a Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nuoro

## **OGGETTO: Dichiarazione IVA 2019 (periodo d'imposta 2018)**

Vi trasmettiamo alcuni fogli di lavoro relativi alla predisposizione della **dichiarazione IVA** per il periodo d'imposta 2018. I modelli allegati dovrebbero essere restituiti al nostro Studio compilati ed accompagnati dall'altra documentazione richiesta.

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i titolari di partita IVA che esercitano attività d'impresa, attività artistiche o professionali.

**Quest'anno (2019 con riferimento ai dati IVA 2018) la dichiarazione IVA deve essere presentata esclusivamente in forma autonoma nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile).**

Il saldo a debito della dichiarazione annuale dovrà essere versato entro il 18 marzo 2019 (il 16 cade di sabato); non ha subito modifiche la possibilità di versare il saldo IVA annuale entro il termine previsto per le imposte relative alla dichiarazione dei redditi, applicando una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese successivo al termine ordinario.

Le principali novità della dichiarazione IVA 2019 sono le seguenti:

- nel quadro VA è stato inserito il nuovo rigo VA16 che riguarda i soggetti che, a partire dal 1° gennaio 2019, partecipano al Gruppo IVA ex art. 70-bis del D.P.R. 633/72. Tale rigo, denominato "Gruppo IVA art. 70-bis", ha una casella riservata al partecipante per comunicare che si tratta dell'ultima dichiarazione annuale IVA precedente all'ingresso nel Gruppo IVA.
- Il quadro VH non presenta novità. Dovrà essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (Risoluzione Agenzia Entrate 104/E/2017); in questi casi andranno indicati tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione.
- è stata confermata l'introduzione del quadro VM "Versamenti immatricolazioni auto UE" che sostituisce la sezione II del quadro VH del modello IVA precedente.
- Nel quadro VL sono confermate le modifiche introdotte con la dichiarazione IVA dell'anno precedente e quindi:

- sono stati soppressi i rigi VL4 “Versamenti auto UE effettuati nell’anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi”, VL29 “Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto”, VL31 “Versamenti integrativi di imposta”;
- sono stati aggiunti i rigi VL29 “Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nel periodo di controllo”, per l’indicazione dell’importo dei versamenti relativi all’imposta dovuta per la prima cessione interna, avvenuta nel corso dell’anno, di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario e VL30 “Ammontare IVA periodica”. In quest’ultimo quadro vi sono tre campi, e deve essere compilato per indicare, nel campo 2 l’ammontare complessivo dell’IVA periodica dovuta; nel campo 3, invece, deve essere indicato il totale dei versamenti periodici. Infine, nel campo 1 si deve indicare il maggiore tra l’importo del campo 2 e del campo 3. Nel campo 3 deve essere computata anche l’IVA periodica versata fino alla data di presentazione della dichiarazione annuale IVA a fronte del ricevimento delle comunicazioni di irregolarità derivanti dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche;
- il quadro VL27 contiene ora i crediti d’imposta che sono stati utilizzati nelle liquidazioni periodiche IVA e per l’acconto.
- Nel quadro VX è stato inserito il campo 2 nel rigo VX2, ove si riporta l’ammontare dell’eccedenza annuale d’imposta detraibile. Il campo 2 serve per indicare la parte di tale eccedenza che deve essere trasferita al Gruppo IVA dal 1° gennaio 2019.
- Nel quadro VO, al campo 34, la casella 1 deve essere barrata dai contribuenti che avendo applicato il regime fiscale di vantaggio di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98 del 2011, hanno optato, nell’anno 2018, per la determinazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari. La casella 2 deve essere barrata dai contribuenti che avendo optato per il 2014, in presenza dei requisiti di accesso al regime fiscale di vantaggio di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del decreto legge n. 98 del 2011, per il regime ordinario di determinazione dell’IVA e del reddito revocano l’opzione effettuata e accedono, dal 2018, al regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014 (circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, par. 3.1.1). La casella 3 deve essere barrata dai contribuenti che avendo optato, ai sensi dell’articolo 10, comma 12-undecies, del decreto-legge n. 192 del 2014, nel corso del 2015 per l’applicazione del regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98 del 2011 revocano la scelta effettuata e accedono, dal 2018, al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014.

Si evidenzia che, già dall’esercizio precedente, non è più richiesto, nel quadro VF, ai fini della determinazione dell’IVA detraibile, che le fatture siano annotate sul registro degli acquisti nell’anno 2018.

Riepiloghiamo per maggior chiarezza le regole dei termini di registrazione e detrazione dell'IVA. Per farlo dobbiamo partire dalla lettura combinata del 1° comma dell'art. 19 DPR 633/72 con quella del 1° comma art. 1 DPR 100/1998 e del 1° comma dell'art. 25 DPR 633/72:

- Art. 19 DPR 633/72 - **Detrazione** - Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'articolo 17 o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'articolo 30, è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. **Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.**
- Art. 1 DPR 100/1998 - **Dichiarazioni e versamenti periodici** - Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. **Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.** Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell'Amministrazione finanziaria, fornisce gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica.
- Art. 25 DPR 633/72 - **Registrazione degli acquisti** - **Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.**

Il DI 50/2017 e la circolare 1/E/2018 avevano già determinato e chiarito che l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA sorge ed è ammesso solo nel caso in cui si verificano due condizioni:

- l'iva relativa ad una determinata operazione deve essere già divenuta esigibile;

- il cessionario/committente deve avere il possesso della fattura emessa dal fornitore o per suo conto.

La prima condizione si verifica sulla base alle regole fissate dall'art. 6 del Dpr 633/72 (ad esempio quando, nel caso di cessioni di beni, i beni sono spediti o consegnati al cessionario o, in caso di prestazioni di servizi, al momento del pagamento da parte del committente).

La seconda è rappresentata:

- dal ricevimento della fattura che può avvenire in qualsiasi data, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 8, lettera a), del DLgs 471/97
- e dalla registrazione della fattura che può avvenire entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente e comunque al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

La distinzione tra data di ricezione della fattura e data della sua registrazione non è banale, soprattutto in caso di fatture non elettroniche. La fattura potrebbe essere stata ricevuta, per esempio, a novembre di un anno da un incaricato della ditta e per dimenticanza arrivata in amministrazione soltanto a maggio dell'anno dopo.

**Quindi, in sintesi, potrebbero presentarsi questi casi:**

Fattura emessa nel 2017	Ricevuta e registrata nel 2018 (dopo aprile)	Detrazione nel 2018
	Ricevuta nel 2018 ma registrata nel 2019 (entro aprile 2019)	Detrazione nel 2018 tramite sezionale
	Ricevuta nel 2018 ma registrata nel 2019 (dopo aprile 2019)	Detrazione non ammessa
	Ricevuta e registrata nel 2019 (o successivi)	Detrazione ammessa nell'anno di registrazione salvo sanzione ex articolo 6, comma 8 DLgs 471/97
Fattura emessa nel 2018	Ricevuta nel 2018 e registrata nel 2018	Detrazione nel 2018
	Ricevuta nel 2018 ma registrata nel 2019 (entro aprile 2019)	Detrazione nel 2018 tramite sezionale
	Ricevuta nel 2018 ma registrata nel 2019 (dopo aprile 2019)	Detrazione non ammessa

	Ricevuta e registrata nel 2019 (o successivi)	Detrazione ammessa nell'anno di registrazione salvo sanzione ex articolo 6, comma 8 DLgs 471/97
--	---	---

## ATTENZIONE

Con l'attuale normativa sembrerebbe che l'IVA di una fattura passiva possa diventare indetraibile solo nel caso in cui una volta ricevuto il documento non si proceda alla sua registrazione entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui è stato ricevuto (con eventuale possibilità di presentare una dichiarazione Integrativa «a favore»). Quindi, una fattura emessa nel 2017 ma ricevuta, ad esempio, dopo 3 anni, resterebbe comunque detraibile, nell'anno di ricevimento e registrazione.

**L'articolo 6, comma 8, lettera a), del DLgs 471/97, sanziona però la mancata regolarizzazione con autofattura decorsi 4 mesi dalla data di effettuazione/esigibilità dell'operazione.**

*8. Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a regolarizzare l'operazione con le seguenti modalità:*

- a) se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, presentando all'ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell'imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alla fatturazione delle operazioni;*
- b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all'ufficio indicato nella lettera a), entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta.*

**NOTA BENE: ai sensi dell'art. 21 del DPR. 633/72 "La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente."**

**Quindi una fattura relativa al 2018 spedita al cliente nel 2019 sarà da considerarsi emessa nel 2019 e quindi soggetta all'obbligo di fatturazione elettronica.**

**Per le fatture datate 31 dicembre 2018 sarà quindi necessario dare evidenza della data di consegna. In caso di consegna diretta al cliente (a mano) non sorgono particolari**

**problemi, data l'impossibilità di dimostrare e contestare l'invio nel 2019. In caso di consegna tramite email o PEC è opportuno conservare copia del messaggio.**

### **Dichiarazioni con saldo IVA a credito**

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2018 (comprensivo di quello riferito a fatture 2018 registrate nel 2019 per i motivi e con le modalità sopra indicate) può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione "orizzontale" o "esterna"), già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2019 (codice tributo 6099 - anno di riferimento 2018), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.

L'eventuale credito eccedente i 5.000 euro **potrà invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato**. In alternativa all'apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall'organo incaricato ad effettuare il controllo contabile, il limite è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative.

Ai sensi delle novità introdotte dal Decreto Legge 50/2017, in tutti i casi di utilizzo a compensazione del credito IVA, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è più consentito l'utilizzo dell'home banking.

Per chi avesse maturato nel 2017 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2018, potrà proseguirne l'utilizzo (codice tributo 6099 - anno 2017) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2018, all'interno della quale il credito dell'anno precedente sarà, per così dire, "rigenerato" andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2018.

Ricordiamo, sempre in tema di compensazioni, che dal 2011 sono operative le disposizioni contenute nell'art. 31 del D.L. n. 78/2010, che ha previsto:

- da un lato il divieto di utilizzare in compensazione i crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento (pena l'applicazione di una sanzione del 50% dell'importo indebitamente compensato),
  - e, dall'altro, la possibilità di pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione.
- Si precisa anche che la disciplina sulla compensazione dei crediti IVA sopra illustrata riguarda soltanto la compensazione "orizzontale" o "esterna" dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta "verticale" o "interna", ossia la compensazione dei predetti crediti con l'IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.

Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017, convertito in legge n. 225/2016 ha innalzato da 15.000 a 30.000 euro l'ammontare di eccedenza IVA a credito che può essere

richiesta a rimborso senza la necessità di prestare la garanzia o l'asseverazione. L'innalzamento del limite non però riguardato l'ipotesi della compensazione ma solo quella del rimborso. La documentazione da parte Vostra dovrà esserci consegnata non appena possibile e comunque **entro la prima settimana di febbraio 2019**.

Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.



Ai sensi del REG.UE. 679/2016, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti allo studio, è finalizzato a soddisfare le richieste che comprendono a scopo esemplificativo ma non esaustivo: servizi offerti, preventivi, reclami, consulenza, fatture, et etc.

Ai sensi dell'articolo 13 la informiamo che i suoi dati personali verranno trattati al solo scopo di poter offrire un servizio adeguato e congruente alle richieste da lei avanzate. IL TRATTAMENTO avverrà presso la nostra sede in via Leonardo da Vinci n.50, mediante l'utilizzo di mezzi automatizzati e non, per la durata necessaria alle finalità perseguite. Lo studio mette in atto specifiche norme di sicurezza per evitare e prevenire la perdita dei dati, l'uso di questi per scopi illeciti (o non corretti) e l'accesso ai non autorizzati.

La informiamo che ai sensi dell'art. 7 del codice della privacy, in qualsiasi momento le viene riconosciuto il diritto di: accesso (art. 15), rettifica (art.16), cancellazione (art. 17) limitazione(art.18) portabilità(art.20), revoca (art 7) e proporre reclamo(art.51).

L'invio di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nel messaggio. I trattamenti connessi ai servizi di questo sito sono curati solo dal personale incaricato del trattamento. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.

L'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta allo Studio Enrico Spanu o per sollecitare l'invio di materiale informativo o di altre comunicazioni o per aderire ai servizi sul sito. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.

Il titolare del trattamento è il Rag. Enrico Spanu, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti di Nuoro al numero 14.

L'esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo per all' indirizzo [enricospanu@pec.it](mailto:enricospanu@pec.it) o con lettera raccomandata all' indirizzo sopra riportato.

**Ditta**

**Data**

---

**Codici attività (Ateco2007)**

---

### Check List dei controlli e documenti necessari

Casi particolari (barrare la casella in caso di corrispondenza):

- Contribuente con contabilità separate (art. 36)
- Contribuente con operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, ecc.) o altre trasformazioni sostanziali soggettive
- Contribuente che ha usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali
- Contribuente (società o ente) che ha partecipato alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo
- Contribuente che ha adottato il *regima IVA di cassa*

### Notizie e documenti richiesti per la compilazione della comunicazione e della dichiarazione IVA (se non già a disposizione del nostro Studio):

- Copia dell'ultima dichiarazione IVA presentata nel 2018 (periodo 2017)
- Copia delle liquidazioni periodiche 2018 annotate sui registri IVA
- Copia delle Comunicazione liquidazioni periodiche IVA trasmesse
- Dati riepilogativi degli Spesometro - Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA
- Copia dei modelli F24 per i versamenti periodici, per i versamenti a seguito di "ravvedimento operoso", per il versamento dell'acconto di dicembre 2018 e per l'utilizzo in compensazione con altre imposte o contributi di crediti IVA.
- Copie modelli INTRA presentati per acquisti e cessioni intracomunitarie
- Riepilogo di tutte le compensazioni d'imposta, effettuate nel 2018, dell'eventuale credito IVA 2017 (o precedenti) e degli eventuali crediti infrannuali IVA 2018 chiesti a rimborso o in compensazione.
- Riepilogo di tutte le operazioni registrate nel corso del 2018 (o nel 2019 ma con riferimento al 2018), regolarmente suddivise per aliquota.
- Prospetto di calcolo dell'acconto IVA (se il metodo utilizzato è diverso dallo *storico*).
- Raccordo Volume d'affari IVA con totale dei ricavi iscritti in contabilità (vedi **Mod. B**).
- Ripartizione delle vendite tra clienti titolari di partita Iva e clienti consumatori finali con la ripartizione (per i secondi) degli importi in corrispondenza delle regioni e province autonome ove sono situati il luogo o i luoghi di esercizio dell'attività.
- Indicazione delle operazioni effettuate nei confronti di condomini e terremotati
- Indicazione delle prestazioni ricevute da soggetti "minimi" senza applicazione dell'IVA
- Ripartizione del totale acquisti e importazioni nei seguenti importi:

Beni ammortizzabili	,00
Beni strumentali non ammortizzabili (comprende canoni leasing)	,00
Beni destinati alla vendita o alla produzione	,00
Altri acquisti e importazioni	,00

- Conto economico con l'indicazione dei beni e servizi acquisiti e destinati alla rivendita e con l'indicazione delle vendite soggette ad IVA.
- Situazione patrimoniale con l'indicazione del debito/credito IVA al 31 dicembre 2018 con eventuale annotazione dell'IVA 2018 registrata nel 2019.
- Partitari delle voci:
  - Beni ammortizzabili e beni di valore inferiore a € 516,46
  - Canoni leasing
  - IVA indetraibile
- Elenco dettagliato di tutte le operazioni esenti "occasionalì"
- Elenco dettagliato di tutte le operazioni intrattenute con San Marino e Città del Vaticano
- Elenco **dettagliato** di tutte le operazioni effettuate in **reverse charge** (acquisti intracomunitari, acquisti da non residenti, importazioni con reverse charge, rottami, oro industriale, subappalti edilizia, immobili strumentali, ecc.), se dai registri non sono già evidenziate, con separato codice, tutte le specifiche casistiche:
  - Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993)
  - Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2
  - Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e)
  - Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8)
  - Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8
  - Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)
  - Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)
  - Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)
  - Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6)
  - Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)
  - Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)
  - Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)
  - Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)
  - Acquisti di prodotti elettronici (art. 17, comma 6, lett. c)
  - Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. a-ter)
  - Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17, comma 6, lett. d-bis, d-ter e d-quater)
  - Acquisti dei soggetti di cui all'art. 17-ter
- Elenco dettagliato di tutte le operazioni effettuate in **split payment**
- Elenco dettagliato di tutte le operazioni che hanno visto l'applicazione del regime speciale dei beni usati
- Elenco dettagliato di tutte le operazioni transitate per deposito IVA
- Elenco dettagliato di tutte le autofatture
- Elenco dettagliato di tutti gli acquisti effettuati da soggetti esteri

- Suddivisione per regione o provincia autonoma di tutte le operazioni attive imponibili (e non di quelle non imponibili o esenti) fra operazioni effettuate nei confronti di operatori (clienti con partita Iva) e quelle effettuate nei confronti di consumatori finali (privati)
- Per gli **esportatori abituali** è necessario compilare l'allegato **Mod. C** e allegare copia delle annotazioni mensili per la determinazione del plafond disponibile.
- Per i fornitori di esportatori abituali è necessario compilare l'allegato **Mod. D** con il dettaglio di tutte le dichiarazioni di intento ricevute

L'elenco di cui sopra non è esaustivo. Ulteriori richieste potranno esservi formulate dallo Studio nel corso di espletamento della pratica.

# Mod. B

# Periodo d'imposta 2018

Dichiarazione IVA

Ditta

Data

## Raccordo Volume d'affari

Totale Ricavi in contabilità		,00
Variazioni in aumento		+ ,00
+	,00	
+	,00	
+	,00	
+	,00	
+	,00	
+	,00	
+	,00	
+	,00	
+	,00	
+	,00	
Variazioni in diminuzione		- ,00
-	,00	
-	,00	
-	,00	
-	,00	
-	,00	
-	,00	
-	,00	
-	,00	
-	,00	
-	,00	
Totale a raccordo con Volume d'affari IVA		= ,00

A titolo esemplificativo, nelle variazioni in aumento/diminuzione andranno evidenziate operazioni che, pur se non comprese nei ricavi dell'esercizio, concorrono a formare il volume d'affari IVA (e viceversa). Per esempio gli acconti (non compresi nei ricavi ma compresi nel volume d'affari IVA) e le "fatture da emettere" (comprese nei ricavi ma non comprese nel volume d'affari IVA)

# Mod. C

# Periodo d'imposta 2018

Dichiarazione IVA

Ditta

Data

## Plafond esportatori abituali

	PLAFOND utilizzato nel 2018		Operazioni effettuate nell'anno 2018		Operazioni effettuate nell'anno 2017 (solo se non indicate in Dichiarazione IVA dell'anno precedente)	
	all'interno o per acquisti INTRA	all'importazione	Volume d'affari	esportazioni	Volume d'affari	esportazioni
gennaio	-	-	-	-	-	-
febbraio	-	-	-	-	-	-
marzo	-	-	-	-	-	-
aprile	-	-	-	-	-	-
maggio	-	-	-	-	-	-
giugno	-	-	-	-	-	-
luglio	-	-	-	-	-	-
agosto	-	-	-	-	-	-
settembre	-	-	-	-	-	-
ottobre	-	-	-	-	-	-
novembre	-	-	-	-	-	-
dicembre	-	-	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-	-	-

Plafond disponibile al 1° gennaio 2018

Metodo adottato per il 2018

solare

mensile

